



22568/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

pu

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 07/05/2013 - CC

R.G.N. 884/2012

Con 22568
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 884-2012 proposto da:

PA [redacted] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio
dell'avvocato DE PORCELLINIS CARLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MT [redacted];

- intimata -

avverso la sentenza n. 4971/2010 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 13/07/2010, depositata il 26/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

LE FUNZ. LUD. G. M. C.
Luigi Farni

6080
B

udito l'Avvocato Carlo De Porcellinis difensore del ricorrente che
insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita 1 cartolina A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha
concluso come da relazione.

CASSAZIONE.net



Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento civile iscritto al R.G. 884 del 2012 :

“La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4971 del 2010, per quel che qui interessa, confermava il provvedimento del giudice di primo grado, con il quale, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [PA] e [MT], era stato attribuito in favore di [MT] un assegno divorzile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione [PA], affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:

nel primo ha dedotto la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione agli artt. 167 e 189 c.p.c., e dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, in ordine alla attribuzione alla [M] dell'assegno divorzile, nonostante quest'ultima non avesse mai formulato una specifica domanda in tal senso, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande del [P] e la riconferma dell'assegno di mantenimento riconosciute nel corso del procedimento di separazione dei coniugi;

nel secondo, terzo e quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della l. 898 del 1970, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'assenza di argomentazioni in merito al presunto tenore di vita goduto dalla [M] in costanza di matrimonio, essendosi il giudice d'appello limitato a ricostruire la capacità reddituale delle parti sulla base dell'indicazione di redditi annui netti percepiti dai coniugi in periodi temporali differenti e disomogenei, che tra l'altro non coincidevano né con la convivenza (durata dal 1981 al 1998) né con la pronuncia di divorzio (intervenuta nell'anno 2004). Ha rilevato altresì il ricorrente che, sebbene la [M] non avesse adempiuto agli ordini di esibizione disposti dal giudice sia in primo che in secondo grado, nel giudizio d'appello non sono state disposte ulteriori indagini per il tramite della polizia tributaria e non è stata fornita alcuna motivazione in merito alla sufficienza della documentazione in atti al fine di riconoscere l'assegno di divorzio in capo alla [M].

Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché è evidente che la [M], nel richiedere in sede di giudizio di divorzio che le venisse riconosciuta la stessa somma percepita con l'assegno di mantenimento fissato nel procedimento di separazione, aveva formulato la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile. Peraltro, al di là del rilievo decisivo che precede, per mera completezza va osservato che secondo il costante indirizzo di questa Corte il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (Cass. n. 13945 del 03/08/2012).

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono in parte inammissibili, in quanto le censure mosse si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del ricorrente non censurabile in sede di legittimità, e in parte infondati, dal momento che l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della polizia tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative (Cass. 2098 del 2011). Del resto ai fini della determinazione in concreto dell'assegno, la Corte d'Appello, con congrua ed adeguata motivazione, ha tenuto in considerazione e valutato, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, diversi elementi, tra i quali, le condizioni economiche delle parti, la cui valutazione non esige da parte del giudice del merito che si considerino analiticamente tutte le annualità di reddito come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, essendo sufficiente una valutazione sintetica comparativa d'insieme, la durata del matrimonio e della convivenza coniugale, nonché il maggior apporto della [M] nella cura e nell'educazione dei figli.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.


Il Collegio condivide senza rilievi la relazione.

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2013

Il Presidente
(Dr. Salvatore Di Palma)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi **7 MAGGIO 2013**



Il Funzionario Cancellario
Luigi PASCINETTI



CASSAZIONE.net